

Municipalità 8 Piscinola-Marianella. Chiaiano. Scampia

Direzione

<u>"SEPARARSI IN COMUNE"</u>

D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

ART. 6
SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l'entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con l'assistenza di almeno un avvocato per parte: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione, da parte dei coniugi in lite, di un accordo mediante il quale essi, assistiti dagli avvocati, convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

- separazione personale
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

L'avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio e che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Successivamente, dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato, quindi, trasmetterà la convenzione di negoziazione, entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

ART. 12

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con la legge 162/2014, dall'11 dicembre 2014 entra in vigore la possibilità per il cittadino di procedere mediante una dichiarazione resa innanzi ad un ufficiale dello stato civile:

- alla separazione consensuale
- allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

- 1. in presenza di figli minori anche di una sola parte
- 2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
- 3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti potranno rivolgersi alle Municipalità del comune di residenza di uno di loro o al comune presso cui è iscritto (se civile) o trascritto (se con rito religioso) l'atto di matrimonio.

Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione.

Tale modello, debitamente sottoscritto, deve essere consegnato presso l'ufficio Stato Civile competente per territorio, ovvero Chiaiano, Piscinola-Marianella o Scampia, o inviato telematicamente al corrispondente indirizzo di posta elettronica certificata, come da elenco sottoriportato, allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti:

- > statocivilechiaiano@pec.comune.napoli.it
- > statocivilepiscinola@pec.comune.napoli.it
- statocivilescampia@pec.comune.napoli.it

L'ufficio di stato civile, verificate le dichiarazioni rese, in presenza delle condizioni stabilite per legge, stabilirà un appuntamento in accordo con le parti.

A tale appuntamento le parti dichiareranno innanzi all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo.

Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e, se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare, occorre fissare un altro appuntamento in cui riformulare l'accordo.

In aggiunta alla conclusione di accordi di separazione o divorzio è possibile richiedere la modifica delle condizioni contenute in un accordo già in precedenza concluso. Fermi restando i requisiti sopra descritti, la modifica delle condizioni non potrà avere ad oggetto questioni concernenti patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

All'atto dell'accordo è previsto il pagamento di un diritto fisso pari ad € 16,00

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da trascrivere nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno e non potrà sostituirsi al suo assistito.

La figura dell'avvocato in questo caso è solo di MEDIATORE FAMILIARE.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Come e dove:

chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero per lo scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare, all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995 n. 218.

La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.

COMPETENZA

1) Art. 6 Legge 162/2014

La Municipalità 8, secondo il criterio territoriale, ha competenza in merito ai procedimenti relativi alle convenzioni ex art. 6 Legge 162/2014 per i seguenti atti di matrimonio:

a. Atti di matrimonio iscritti o trascritti a decorrere dal mese di gennaio 1966 nei registri appartenenti ai quartieri di Chiaiano, Piscinola-Marianella e Scampia;

Per quanto attiene invece agli atti iscritti dalle origini fino a tutto il 1965 bisogna rivolgersi all'ufficio Trascrizioni dall'estero presso il Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – II Trav. Via dell'Epomeo, 2 – 80126 – Napoli - statocivile@pec.comune.napoli.it

2) Art. 12 Legge 162/2014

Le istanze relative alla registrazione degli accordi ex art. 12 Legge 162/1994 sono di competenza esclusiva della Municipalità 8 e devono essere consegnate o a mano presso i sottoelencati uffici di Stato Civile, o inviate per posta certificata ai corrispondenti indirizzi di posta elettronica secondo la competenza territoriale:

- ✓ Ufficio Stato Civile Chiaiano Corso Chiaiano n. 50/E statocivilechiaiano@pec.comune.napoli.it
- ✓ Ufficio Stato Civile Piscinola Marianella Via del Plebiscito a Piscinola 38 (Piazza Tafuri) statocivilepiscinola@pec.comune.napoli.it
- ✓ Ufficio Stato Civile Scampia Viale Resistenza Comp. 12 statocivilescampia@pec.comune.napoli.it